



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2012 (05.06)
(OR. en)**

10611/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0284 (COD)**

**JUSTCIV 210
CONSOM 85
CODEC 1496**

NOTA

della: presidenza

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 15429/11 JUSTCIV 265 CONSOM 158 CODEC 1667

n. doc. prec.: 9688/12 JUSTCIV 169 CONSOM 67 CODEC 1241

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita - Prima lettura
- Dibattito orientativo / Talune questioni

I. Introduzione e stato dei negoziati

1. Con lettera del 12 ottobre 2011 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita. La proposta della Commissione è basata sull'articolo 114 del TFUE e pertanto è trattata mediante procedura legislativa ordinaria. L'obiettivo della proposta della Commissione è migliorare il funzionamento del mercato interno predisponendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti che ponga rimedio agli ostacoli derivanti dalle differenze dei diritti nazionali dei contratti.
2. In seguito alla presentazione della proposta nella sessione del Consiglio GAI dell'ottobre 2011, il Gruppo per le questioni di diritto civile (Diritto comune europeo della vendita) ha tenuto una serie di riunioni e uno scambio preliminare di opinioni sui diversi aspetti della proposta, comprese le questioni relative alla natura dello strumento e alla sua correlazione con il diritto nazionale e con altri strumenti internazionali esistenti come il regolamento Roma I e la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

3. Inoltre è stata esaminata la valutazione d'impatto ed è stata discussa anche la questione della base giuridica della proposta. Il Servizio giuridico del Consiglio ha reso un parere¹ nel quale, basandosi sulla valutazione d'impatto, ha affermato che l'articolo 114 del TFUE è una base giuridica corretta per la proposta.
4. Nella sessione del Consiglio GAI del 13 e 14 dicembre 2011 è stata fornita una relazione sullo stato dei lavori. In tale occasione, vari Stati membri hanno chiesto di tenere un dibattito orientativo a livello di Consiglio prima di addentrarsi in un dibattito tecnico e dettagliato sulla proposta.
5. Alla luce di tale richiesta, la presidenza ha presentato al Gruppo un documento di riflessione² incentrato su varie questioni generali riguardanti il diritto comune europeo della vendita. Scopo del documento era quello di preparare una base per il dibattito orientativo che si terrà in occasione del Consiglio GAI del giugno 2012. Le questioni individuate in tale documento riguardavano principalmente la tipologia di strumento (vincolante, non vincolante o una combinazione dei due), la sua natura (opzionale o meno) e il suo campo di applicazione (materiale, personale e territoriale). Il 23 marzo e il 18 aprile 2012 il Gruppo ha esaminato tali questioni.
6. Oltre alle questioni individuate nel documento della presidenza, diverse delegazioni hanno chiesto che fosse aperta una discussione sulla base giuridica dello strumento, nonché sulla reale necessità dello stesso. Alcuni Stati membri hanno ritenuto di avere bisogno di ulteriori delucidazioni in merito alla reale necessità di tale strumento prima di poter partecipare a una discussione sostanziale sulla proposta e su alcune delle questioni individuate nel documento della presidenza. Taluni Stati membri hanno invece dichiarato che preferivano cominciare a esaminare in primo luogo l'allegato della proposta.
7. Alla luce delle osservazioni rese dalle delegazioni nel corso delle discussioni svoltesi sinora, la presidenza invita il Consiglio a tenere un dibattito orientativo generale sul diritto comune europeo della vendita, incentrato in particolare sulle modalità per far procedere oltre tale questione.

¹ 7139/12 JUR 116 JUSTCIV 77 CONSOM 27 CODEC 534

² 7102/12 JUSTCIV 76 CONSOM 26 CODEC 525

II. Considerazioni sulla necessità di uno strumento europeo sul diritto della vendita e sulla base giuridica alla luce delle discussioni svolte sinora

8. Nel settore del diritto dei contratti in generale e più specificamente del diritto della vendita, l'autonomia delle parti è un principio centrale. Qualunque intervento in tale settore a livello dell'Unione europea dovrebbe ovviamente rispondere alle reali esigenze delle parti e fornire gli strumenti necessari per consentire loro di partecipare in maniera più efficace agli scambi transfrontalieri e trarre vantaggi dal mercato interno.
9. La proposta della Commissione mira a migliorare il mercato interno predisponendo un corpus uniforme e comprensivo di norme di diritto dei contratti. La proposta è volta a superare gli ostacoli derivanti dalle differenze tra i diritti nazionali dei contratti, che attualmente sono ritenute pregiudizievoli del corretto funzionamento del mercato interno.
10. In più occasioni la Commissione ha sottolineato il ruolo importante che un diritto comune europeo della vendita potrebbe svolgere per la crescita in Europa. A tale proposito la Commissione ha indicato che le azioni specifiche dell'UE dovrebbero essere volte a rendere più agevoli e a buon mercato le vendite e gli acquisti transfrontalieri nel mercato interno sopprimendo gli ostacoli agli scambi.
11. Alcuni Stati membri hanno manifestato pieno sostegno all'approccio adottato nella proposta della Commissione e al suo potenziale per l'eliminazione degli ostacoli connessi al diritto contrattuale nel mercato interno. A tale proposito è stato affermato che la grave situazione economica in Europa rende essenziale mettere i consumatori e i professionisti europei nella condizione di godere in modo più effettivo delle opportunità offerte dal mercato interno.
12. Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno espresso la critica secondo cui la proposta della Commissione creerebbe un sistema inutilmente complesso che potrebbe dissuadere i soggetti interessati dal fare ricorso a tale corpus di norme. Sono inoltre stati espressi dubbi sulla reale necessità di uno strumento comprensivo come quello proposto dalla Commissione al fine di superare gli ostacoli esistenti agli scambi transfrontalieri e ci si è chiesti se, fatta salva la sua natura opzionale, uno strumento meno intrusivo non sarebbe più adeguato per il raggiungimento di tale obiettivo.

13. A tale proposito, vari Stati membri hanno evidenziato il fatto che nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha riaffermato che il quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo dovrebbe costituire una serie di principi, definizioni e norme tipo non vincolanti, ad uso dei legislatori a livello dell'Unione per assicurare maggiore coerenza e qualità nella legislazione.
14. Alcuni Stati membri hanno inoltre sostenuto che, a causa del notevole scetticismo con cui la proposta è stata accolta da organizzazioni professionali e associazioni dei consumatori nonché da altri soggetti interessati, è improbabile, alla luce della natura opzionale dello strumento, che esso sarà concretamente utilizzato.
15. Vari Stati membri hanno evidenziato il fatto che la scelta della base giuridica è strettamente connessa alla questione della capacità dello strumento di migliorare il funzionamento del mercato interno.
16. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, l'istituzione di un regime uniforme facoltativo di diritto dei contratti rappresenta l'azione più idonea e proporzionata per porre rimedio agli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivanti dalle differenze dei diritti nazionali dei contratti. La valutazione d'impatto evidenzia pertanto il fatto che tale regime facoltativo ridurrà i costi di transazione e offrirà ai consumatori una maggiore scelta di prodotti a un prezzo inferiore, creando solo costi una tantum per i professionisti che intendono applicarlo.
17. Vari Stati membri tuttavia hanno messo in dubbio il fatto che le differenze dei diritti nazionali dei contratti costituiscano un vero ostacolo al funzionamento del mercato interno come affermato nella valutazione d'impatto. Alcuni Stati membri hanno inoltre sostenuto che, a causa della sua natura generale, la valutazione d'impatto non fornisce una base ragionevole per determinare in che modo la regolamentazione dettagliata di ciascuna delle molteplici questioni contemplate dalla proposta della Commissione contribuirebbe nei fatti a migliorare il funzionamento del mercato interno. Secondo tali Stati membri, a questo punto è dubbio, nonostante la valutazione d'impatto della Commissione, che l'articolo 114 del TFUE sia effettivamente la base giuridica corretta.

18. Oltre ai dubbi espressi in sede di Gruppo per quanto riguarda la proposta della Commissione, è sembrato emergere un sostegno per la messa a punto di clausole contrattuali e condizioni tipo. Secondo il parere di diverse delegazioni, tali clausole contrattuali tipo, se fornite in tutte le lingue dell'UE, potrebbero costituire uno strumento molto utile, in grado di superare gli ostacoli di ordine pratico agli scambi transfrontalieri.

III. Punti di interesse per ulteriori discussioni

19. Dalle discussioni svoltesi sinora in sede di Gruppo è emerso che numerose questioni generali devono essere considerate attentamente in relazione a future discussioni sulla proposta della Commissione.
20. In primo luogo occorre dedicare maggiore attenzione al **campo d'applicazione materiale e personale dello strumento**. Per quanto riguarda il campo d'applicazione materiale, alcuni Stati membri hanno espresso l'opinione che si potrebbe valutare la prospettiva di dedicare ulteriori riflessioni al campo d'applicazione materiale quale enunciato nella proposta della Commissione (contratti di vendita di beni e contenuto digitale e altri servizi connessi), limitando però lo strumento a contratti conclusi online e concentrandosi di conseguenza sui negoziati relativi alle disposizioni necessarie per uno strumento riguardante tali contratti. Dalle discussioni sul campo d'applicazione personale è emerso un certo sostegno a concentrarsi sui contratti tra imprese e consumatori. Tale questione dovrebbe tuttavia essere oggetto di ulteriori discussioni, in particolare per determinare se lo strumento sia limitato ai contratti conclusi online.
21. In secondo luogo è sembrato emergere un sostegno sufficiente a portare avanti le discussioni sull'adozione di uno **strumento vincolante** quale un regolamento, a condizione che sia rispettato il principio dell'autonomia delle parti e che lo strumento sia limitato a quanto strettamente necessario al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.
22. In terzo luogo si suggerisce il proseguimento delle discussioni su uno **strumento opzionale** che sarebbe vincolante per le parti una volta che queste abbiano deciso di adottarlo. Tuttavia, prima di accettare uno strumento con siffatte caratteristiche, occorre trovare una soluzione alle questioni riguardanti la relazione di tale strumento opzionale con il diritto nazionale e internazionale privato e con le norme per la tutela dei consumatori.

IV. Questioni portate all'attenzione del Consiglio

23. In tale contesto e sulla base delle discussioni svoltesi sinora in seno al Consiglio GAI e al Gruppo per le questioni di diritto civile, si invita il Consiglio a discutere la via da seguire per un diritto comune europeo della vendita.
24. A tale proposito i ministri sono invitati a esprimere le loro opinioni in merito alle modalità di conduzione dei negoziati sulla proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda i seguenti quesiti:
- a) Alla luce delle discussioni svoltesi sinora in seno al Consiglio GAI e al Gruppo per le questioni di diritto civile e nonostante la chiara conclusione contenuta nella valutazione d'impatto della Commissione, ritengono i ministri che occorranza ulteriori delucidazioni riguardo alla necessità della proposta della Commissione? In caso di risposta affermativa, come potrebbe essere fornita una simile delucidazione?
 - b) I ministri convengono che la determinazione definitiva della base giuridica possa attendere ulteriori delucidazioni in merito al contenuto e alla forma dello strumento?
 - c) I ministri convengono che il Gruppo per le questioni di diritto civile debba valutare la proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita
 - i. dedicando particolare attenzione alle questioni di cui alle parti II e III del presente documento,
 - ii. facendo in modo che sia dedicato tempo sufficiente a un'attenta valutazione di tutte le questioni che meritano di essere prese in esame e
 - iii. tenendo debitamente conto di tutti i singoli dubbi avanzati dagli Stati membri?
 - d) Si dovrebbe invitare la Commissione a presentare progetti di clausole contrattuali e condizioni tipo per ulteriori discussioni nel prossimo futuro? In caso di risposta affermativa, tale intervento dovrebbe influire sulla strutturazione dell'esame della proposta della Commissione in sede di Gruppo per le questioni di diritto civile?